

SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL ALBO DEGLI INSEGNANTI TECNICI (ALLENATORI)



Art. 1 – ISTITUZIONE DELL'ALBO

È istituito l'Albo degli insegnanti tecnici (allenatori) ai sensi dello Statuto federale e del Regolamento Organico.

Art. 2 - QUALIFICA ED ABILITAZIONE

Per poter operare in ambito federale, l'allenatore in possesso di qualifica SIRI deve ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività ed essere inserito nell'Albo.

L'abilitazione viene inizialmente rilasciata su richiesta dell'interessato ma è assoggettata a verifiche periodiche e si conserva attraverso la partecipazione a sessioni di aggiornamento disposte dalla SIRI.

Art. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Tutti coloro che desiderano essere ammessi all'Albo degli insegnanti tecnici devono:

Essere tesserati alla FISR;

- a) Essere in possesso della qualifica rilasciata dalla Scuola Italiana Roller International SIRI;
- b) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
- c) Non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o da una Disciplina Associata (DSA) né essere soggetti a provvedimenti disciplinari in atto da parte di organismi riconosciuti dal Coni;
- d) Non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori a 12 mesi, da parte di una FSN o DSA;
- e) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva, in violazione delle norme sportive antidoping;

Art. 4 - AMMISSIONE

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento e che ne abbiano fatto richiesta, vengono inseriti nell'Albo degli insegnanti tecnici, con la indicazione della qualifica e dello stato dell'abilitazione.

Art. 5 – TECNICI BENEMERITI E AD HONOREM

Il Consiglio Federale nomina insegnanti tecnici benemeriti e insegnanti tecnici *di 3° livello ad honorem*, su proposta del Consigliere coordinatore della SIRI.

Possono essere nominati Benemeriti i tecnici di 3° livello, che abbiano esercitato l'attività per almeno 25 anni e che si siano distinti nella loro azione in favore degli sport rotellistici e della FISR.

Possono essere nominati tecnici *ad honorem*, quei tecnici non in possesso di qualifiche SIRI, che si siano distinti nella loro azione in favore degli sport rotellistici e della FISR.

Art. 6 – DIRITTI

Gli insegnanti tecnici hanno diritto a:

- a) Essere informati sulle sessioni di aggiornamento programmate dalla SIRI;
- b) Accedere alle sezioni tecniche loro riservate sul sito web della FISR;
- c) Ottenere tessera federale annuale, con indicazione della qualifica conseguita e del possesso della abilitazione.

Art. 7 - DOVERI

Gli insegnanti tecnici, abilitati ed inseriti nell'Albo:

- a) Devono essere tesserati alla FISR;
- b) Sono tenuti alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali;
- c) Devono tenere un comportamento improntato alla massima lealtà, correttezza e probità, come prescritto dal "Codice di comportamento sportivo" del CONI;
- d) Devono frequentare le sessioni di aggiornamento di volta in volta stabilite dalla SIRI.

Art 8 – RECESSO O DECADENZA

Gli insegnanti tecnici recedono o decadono dall'Albo per:

- a) Perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, lettere d), e), ed f);
- b) Mancato rinnovo del tesseramento alla FISR;
- c) Perdita dell'abilitazione per mancato aggiornamento, secondo quanto stabilito per ogni singola disciplina;
- d) Dimissioni.

Il recesso o la decadenza dall'Albo dei Tecnici comportano l'automatica cessazione del tesseramento alla FISR.

Art. 9 – RIAMMISSIONE

Gli insegnanti tecnici che perdano l'abilitazione per le cause previste alle lettere b) e c) del precedente art. 8, possono riottenerla:

- a) In caso di mancato rinnovo del tesseramento o decadenza per mancato aggiornamento per un massimo di quattro stagioni sportive, compresa quella del rientro: frequentando il corso del livello detenuto e superando il relativo esame.
- b) In caso di decadenza per più di quattro anni: frequentando il corso del livello immediatamente inferiore a quello detenuto e superando il relativo esame.

Art. 10 – NORME AMMINISTRATIVE

Il Consiglio federale delibera annualmente l'ammontare delle tasse di tesseramento e di partecipazione ai corsi di aggiornamento.